



# CITTÀ DI VIBO VALENTIA

## Dipartimento 3 – Settore 8

---

89900 - Vibo Valentia Piazza Martiri dell' Ungheria - P.I. 00302030796

---

*RELAZIONE TECNICA SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA  
DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA*

---

Il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato il dissesto finanziario in data 21/06/2013, a seguito di delibera della Corte dei Conti n. 21/2013, e conseguentemente ha approvato un bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, riferito all' anno 2013, nel Novembre 2014; successivamente in sede di Rendiconto 2013, si è proceduto a stralciare tutti i residui attivi e passivi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

Negli anni successivi al dissesto la situazione finanziaria dell'Ente è sempre stata molto critica, pur avendo approvato il bilancio stabilmente riequilibrato e pur avendo attivato nell'anno 2014 un percorso di risanamento.

Nonostante tale percorso sia stato intrapreso, i risultati non sono ad oggi sufficienti, a causa delle criticità pregresse. Vi sono delle ragioni strutturali date da elevati fondi vincolati da ricostituire e della mancanza fino all'anno 2010, di un ufficio tributi. Solo dal 2010 al 2013 sono stati inviati più di 30 ruoli coattivi arretrati, mai inviati negli anni precedenti.

Alle difficoltà strutturali dell'Ente dovute alla mancata riscossione dei tributi comunali e all'utilizzo improprio dei fondi vincolati, dall' 2015 è stata introdotta dal legislatore la nuova normativa denominata "Armonizzazione Contabile D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.," la quale ha previsto, tra le altre cose, l'introduzione del fondo credito di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è divenuto, dopo tre anni dall'introduzione dell'armonizzazione contabile, un accantonamento nel risultato di amministrazione di elevato ammontare, che insieme, alla sempre presente posta dei fondi vincolati, non è più sostenibile dal bilancio dell'Ente e determinano, pertanto, un disavanzo di amministrazione, non ripianabile nei modi ordinari, previsti dal TUEL;

Nonostante le sempre presenti problematiche finanziarie ereditate, negli anni dal 2015 al 2018, l'Ente è riuscito a conseguire gli equilibri di bilancio e a garantire i servizi indispensabili, anche se il Servizio finanziario, con diverse note indirizzate agli organi di governo, ( prot. nr.i 19620/2017, 39249/2017, 7986/2017, 45076/2017, 53525/2017, 4008/2018, 10280/2018, 17678/2018), ha fatto sempre presente come la situazione dell'Ente fosse molto critica; Nonostante tutto, in questi anni l'Ente è stato in grado di ricostituire in parte i fondi vincolati.

Riscontrato che l'esercizio 2018 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 13.489.433,72 per come di seguito riportato:



**Allegato a) Risultato di amministrazione**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
Esercizio 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.275.284,68
RISCOSSIONI	(+)	11.561.207,90	9.184.155,65	103.402.764,55
PAGAMENTI	(-)	12.778.492,97	86.477.872,36	99.256.365,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
PAGAMENTI per azioni esecutive e non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	64.621.523,20	10.669.653,06	75.291.176,26
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	42.660.664,23	13.819.706,56	56.480.370,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			2.682.799,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			117315919
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)</b>	(=)			<b>17.813.098,41</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)				16.400.722,42
Accantonamento residui presunti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				5.246.321,55
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				60.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>21.707.043,97</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				14.846.809,71
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			<b>To tale parte vincolata (C)</b>	<b>14.846.809,71</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
			<b>To tale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
Abbattimento del FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L.78/2015				-5.246.321,55
			<b>To tale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>	<b>-13.489.433,72</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b>				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Visto che nel risultato di amministrazione vi sono:

- un fondo contenzioso, al quale si aggiunge un ulteriore accantonamento per passività potenziali e contenzioso in corso pari ad € 4.319.198,14 inseriti nella rilevazione della massa passiva, ai fini della predisposizione del piano di riequilibrio;

- Il FCDE al 31/12/2018, calcolato con il metodo semplificato, previsto al D.Lgs. 118/2011, il quale risulta pari ad € 16.400.722,42 riferito alle due poste di entrata su cui si rilevano le maggiori criticità, TARI e Servizio Idrico Integrato, per le quali si registra una capacità di riscossione a residui non adeguata.

Tale accantonamento è stato calcolato nel modo seguente:

<b>Rendiconto dell'esercizio 2018</b>	
<b>Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO</b>	
<b>IMPORTE FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)</b>	€ 13.184.040,40
<b>Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)</b>	€ -
<b>Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)</b>	€ 3.216.682,12
<b>IMPORTE FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto</b>	€ 16.400.722,52

Considerato che nella parte vincolata del risultato di amministrazione è prevista la somma di € 14.846.809,71, derivante da vincoli di legge e principi contabili così costituita:

<b>AVANZO VINCOLATO RENDICONTO 2017</b>	€ 14.574.101,25
<b>PRELIEVI AVANZO VINCOLATO ANNO 2018</b>	€ 76.612,37
<b>AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ANNO 2018</b>	€ 349.320,83
<b>Vincoli derivanti da leggi e principi contabili a rendiconto 2018</b>	<b>€ 14.846.809,71</b>

Il Comune di Vibo Valentia ha dichiarato il dissesto finanziario in data 21/06/2013, a seguito di delibera della Corte dei Conti n. 21/2013 sono rientrati nella competenza dell'Organo Straordinario di liquidazione solo i residui attivi e passivi non a specifica destinazione, e pertanto, il problema della gestione dei fondi vincolati, non ha avuto alcuna risoluzione con l'avvento del dissesto, in quanto tutti i residui attivi e passivi vincolati, sono rimasti in capo all'Ente;

Rilevato che a partire dal 2006 fino al 2010, l'Ente ha gestito le entrate aventi specifica destinazione senza atti deliberativi che ne autorizzassero la movimentazione. In tale modo, non è risultata esistente la contabilità delle cd. "somme vincolate". Le entrate vincolate giacenti in cassa hanno rappresentato il "polmone" finanziario che ha permesso di sopperire alla mancata riscossione soprattutto delle entrate correnti.

Dato atto che come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. al 01/01/2015, si è provveduto ad effettuare una quantificazione dei fondi vincolati, giusta determinazione n. 333 del 23/04/2015, da cui è emerso che il Comune di Vibo Valentia avrebbe dovuto ripianare circa 22.137.951,55 al netto del fondo cassa. Tale dato è stato frutto di una valutazione effettuata dagli uffici, in base alle notizie e ai dati rinvenibili agli atti, in quanto negli anni, per alcuni lavori e per taluni capitoli di bilancio è stato anche difficile ricostruire e delineare con esattezza la tracciabilità contabile;

Negli anni successivi sono state adottate per ciascun anno finanziario le rispettive determinazioni di quantificazione delle somme vincolate ( n. 255/2016, n. 2/2017, 25/2018), per ultima la determina del Settore 8 n. 5 del 10/01/2019 quantificando le somme da ricostituire aventi natura di specifica destinazione al 31/12/2018 ad € 11.153.047,00, al netto del fondo cassa giacente in tesoreria.

Considerato che dal 2015 al 2018 sono state ricostituite somme aventi specifica destinazione, rispetto all'ammontare accertato nell'anno 2015, e nel particolare, ciò è stato possibile grazie all'avvio dei lavori di alcune opere pubbliche.

Rilevato che nella parte vincolata del risultato di amministrazione vi sia la somma di € 12.470.530,38 relativa ad una sola opera mai realizzata dall'Ente, le cui somme sono state introitate con reversale **n. 2608 del 17/12/2004** denominata "Strada di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia";

Ritenuto che tale vincolo nel risultato di amministrazione rappresenti una posta passiva di grave entità per gli equilibri economici – finanziari dell'Ente, in quanto il Comune di Vibo Valentia ha riscosso l'entrata nell'anno 2004, ma non ha sostenuto la relativa spesa e non detiene neanche i fondi in cassa, in quanto utilizzati nel passato, ante anno 2010, per far fronte a spese correnti, vedasi deliberazioni della Corte dei Conti n. 90/2012 e successive;

Dato atto che se l'Ente non avesse tale posta passiva nel proprio risultato di amministrazione, o in alternativa, non avesse speso le somme destinate all'opera di che trattasi, per far fronte alle spese correnti dall'anno 2006 all'anno 2010, la situazione sarebbe alquanto differente, per come di seguito indicato:



**Allegato a) Risultato di amministrazione**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
Esercizio 2018**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.275.284,68
RISCOSSIONI	(+)	11.561.207,90	9.184.155,65	103.402.764,55
PAGAMENTI	(-)	12.778.492,97	86.477.872,36	99.256.365,33
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.421.683,90
RESIDUI ATTIVI	(+)	64.621.523,20	10.669.653,06	75.291.176,26
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	42.660.664,23	13.819.706,56	56.480.370,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			2.682.799,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			11.731.591,19
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2)</b>	(=)			<b>17.818.098,41</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :</b>				
<b>Parte accantonata (3)</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)				16.400.722,42
Accantonamento residui presunti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				5.246.321,55
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				60.000,00
Altri accantonamenti				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>21.707.043,97</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				2.376.279,33
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>2.376.279,33</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
			<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
Abbattimento del FCDE ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L.78/2015				-5.246.321,55
			<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-1.018.903,34</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)</b>				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre.....

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Rilevato che dalla tabella su riportata, si evidenzia che la causa più rilevante dello squilibrio economico-finanziario del bilancio dell'Ente dopo il dissesto, deriva sempre dalle cause che hanno generato il dissesto finanziario nell'anno 2013, nello specifico, l'utilizzo improprio dei fondi a destinazione vincolata, ed in particolare, la somma di € 12.470.530,38 rappresenta uno squilibrio strutturale per l'Ente, tale somma non è stata restituita negli anni, sia per carenza di fondo cassa, ma anche perché la precedente amministrazione aveva intenzione di realizzare l'opera ed era in attesa di un nuovo studio di fattibilità.

Considerato che il D. M. del 2 aprile 2015 prevede che in sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, l'ente provveda a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente.

Ritenuto che dal confronto tra il risultato di amministrazione anno 2018 e il disavanzo applicato al bilancio di previsione 2018/2020 vi sia uno scostamento da recuperare, e che tale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dovrà essere interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, o al massimo entro la durata della consiliazione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Dato atto che tale maggior disavanzo di amministrazione verificatosi in sede di rendiconto 2018 occorre dare copertura finanziaria contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e l'adozione dei provvedimenti di ripiano (delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione) costituisce atto urgente e improrogabile in quanto l'inerzia dell'Ente determina l'avvio delle procedure di scioglimento del consiglio;

Ritenuto che tale maggior disavanzo non possa essere ripianato nei modi ordinari previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e che pertanto, sia opportuno che l'Ente attivi la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, ponendo in essere tutte le misure idonee a neutralizzare lo squilibrio finanziario;

Considerato che accedendo alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000, l'Ente per la determinazione della massa passiva deve considerare solo il disavanzo dell'anno precedente a quello di ricorso alla procedura, o dell'ultimo rendiconto approvato, e che in tal senso, è necessario che nella massa passiva ai fini del piano di riequilibrio venga considerata la somma di € 13.489.433,72, in quanto risultato di amministrazione derivante del rendiconto 2018;

Dato atto che le motivazioni dello squilibrio economico-finanziario dell'Ente possono essere sintetizzate nelle seguenti:

- Presenza dei fondi a destinazione vincolata da ricostituire;
- Accensione di anticipazioni, ai sensi del D.L. 113/2016 art. 14, con il Ministero dell'Interno, per far fronte ai debiti ante dissesto presenti nei bilanci di previsione correnti;
- Fondo crediti di dubbia esigibilità elevato a causa della difficoltà nella riscossione dei tributi comunali. Nonostante le attività intraprese negli anni post dissesto, anche se vi è stato un leggero incremento delle entrate tributarie e l'Ente è riuscito ad inviare i ruoli nell'anno di competenza, tutto ciò non è stato sufficiente per diminuire l'accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità;

Considerato che il disastro finanziario creato nel passato continua ad avere un elevato impatto sui bilanci correnti, non solo per la presenza dei suddetti fondi vincolati da ricostituire, ma anche perché l'Ente sta pagando con le proprie risorse, sottraendo servizi ai cittadini, i debiti rientrati nella massa passiva dell'OSL; A tal proposito con le delibere di G.C.n. 230/2016, n. 244/2016 e n. 258 del

04/10/2016, l'Ente ha aderito alla proposta dell'OSL di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;

Considerato inoltre che a tutt'oggi l'Organo straordinario di liquidazione non ha ancora redatto il rendiconto di cui all'art. 256 del D.Lgs. 267/2000, e che con nota prot. n. 13196 del 18/03/2019 è intervenuta una proroga, da parte del Ministero dell'Interno, fino al 31/12/2019;

Dato atto che l'Ente nell'anno 2017, aderendo alla suddetta procedura semplificata, al fine di pagare i debiti del dissesto finanziario, ha già contratto una prima anticipazione, di cui al D.L. 113/2016 art. 14, con il Ministero dell'Interno, ammontante ad € 7.195.777,70, da restituire a rate costanti semestrali, comprensive di interessi, per la durata di venti anni e che tali rate rappresentano una maggiore spesa caricata sui bilanci correnti dell'Ente, sempre per fronteggiare debiti pregressi;

Rilevato che con nota prot. n. 61326 del 18/12/2018, aggiornata con nota prot. n. 10161 del 28/02/2019, l'OSL ha comunicato che al fine di poter liquidare tutta la massa passiva rilevata, sia necessario che l'Ente metta a disposizione ulteriori risorse finanziarie ammontanti ad € 6.795.183,03, incluse le somme derivanti dal contenzioso in corso con un abbattimento dell'ammontare totale della massa passiva dal 40% al 60 %;

Considerato che l'Ente con nota prot. n. 11296 del 06/03/2019 ha provveduto a Comunicare il suddetto fabbisogno netto presuntivo, ai sensi del Decreto legge 24/06/2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/2016, n. 160 – articolo 14, al Ministero dell'Interno, al fine di ottenere la somma di che trattasi; La scelta di tale richiesta è scaturita dal fatto che, se il dissesto venisse chiuso in tale momento, senza aver concluso il pagamento della massa passiva rilevata, la somma occorrente al Comune di Vibo Valentia, per l'estinzione di tutti i debiti rilevati dall'OSL, ammonterebbe almeno ad € 13.903.366,06, contro i € 6.795.183,03 occorrenti all'OSL, per l'estinzione della procedura, in quanto tale Organo ai sensi dell'art. 258 del TUEL ha il potere di proporre atti transattivi dal 40 % al 60 % del debito riconosciuto;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/05/2018, in sede di approvazione del rendiconto 2017, alla luce di una ricognizione fornita dagli uffici, si è stabilito di ripianare il disavanzo di amministrazione pari ad € 7.770.488,61, nei modi ordinari previsti dall'art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ponendo in essere tutte le misure idonee a neutralizzare tale disavanzo nei tre anni di consiliatura;

Ritenuto che tali sforzi e che le misure idonee a superare lo squilibrio finanziario già emerso in sede di consuntivo 2017 non siano stati posti in essere, e che pertanto, risulta imprescindibile e improcrastinabile la scelta di attivare la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, ponendo in essere tutte le misure idonee a neutralizzare lo squilibrio finanziario;

Negli ultimi anni l'Ente ha ricostituito somme aventi specifica destinazione, e nel particolare, ciò è stato possibile grazie all'inizio di alcune opere pubbliche;


Tale sforzo, tuttavia, non risulta essere sufficiente, in quanto l'Ente detiene molto residui passivi/ FPV/ vincoli di legge nell'avanzo, che di fatto peggiorano notevolmente il risultato di amministrazione e si ribadisce, che l'utilizzo improprio dei fondi a destinazione vincolata, ed in particolare, la somma di € 12.470.530,38 rappresenta oramai uno squilibrio strutturale per l'Ente.

Nonostante un miglioramento nella riscossione avuto negli ultimi anni, tale aumento non è sufficiente, in quanto la percentuale di riscossione non risulta adeguata;

In particolare, si vuole focalizzare l'attenzione, su due poste di entrata di maggior rilevanza, la Tari e il Servizio Idrico Integrato, per le quali si riportano di seguito i prospetti riepilogativi e dai quali si evince come il Comune abbia una capacità di riscossione **assolutamente non adeguata** e di conseguenza un Fondo crediti di dubbia esigibilità molto elevato;




Accertamenti / riscossioni Servizio Idrico Integrato – anni 2013-2018 – Situazione al 31.12.2018



Percentuali di riscossione in relazione alle somme accertate – Situazione al 31.12.2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
65,64 %	47,69 %	57,45 %	55,13 %	48,88 %	12,54 %

Accertamenti / riscossioni Tares-Tari – anni 2013-2018 – Situazione al 31.12.2018



Percentuali di riscossione in relazione alle somme accertate – Situazione al 31.12.2018

2013	2014	2015	2016	2017	2018
55,39 %	55,51 %	57,28 %	58,47 %	53,32 %	47,89 %

I prospetti su riportati, considerano il rapporto tra accertamenti e riscossioni, e pertanto, a titolo esemplificativo l'Ente raggiunge il 48.88 % di riscossione per il Servizio Idrico anno 2017 solo nell'anno 2018 e la percentuale di riscossione della TARI per l'anno 2017 è pari al 53.32 % solo al 31.12.2018, mentre i relativi costi sono sostenuti nell'anno di competenza, tale divario non è sostenibile per nessun Ente locale, ma soprattutto per chi come il Comune di Vibo Valentia dovrebbe avere una capacità di riscossione tale, da poter ricostituire i fondi vincolati utilizzati negli anni ante 2010;

Per il calcolo del FCDE a rendiconto è necessario prendere in considerazione solo gli incassi a residui rispetto all'ammontare dei residui attivi al 01.01 dell'anno di riferimento, infatti, il FCDE viene calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Di fatto viene richiesto che in occasione del rendiconto sia accantonato nel risultato di amministrazione una somma calcolata sui residui attivi di fine anno (quindi dopo il riaccertamento dei residui) che indichi il grado medio di inesigibilità dei vari residui attivi tenuto conto del grado di riscossione riscontrato nel quinquennio precedente.

Applicando il metodo analitico, peraltro obbligatorio dal consuntivo 2019, la quota da accantonare sarebbe stata pari a € 17.409.665,52, in quanto, considerando solo i tributi TARI e SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, oggetto di svalutazione, il Comune di Vibo Valentia risulta avere una capacità totale di riscossione in conto residui pari al 16,56 % .

L'Ente si è avvalso, già in sede di rendiconto 2016, della facoltà prevista dal legislatore del calcolo del FCDE tramite il metodo semplificato (o sintetico) previsto dal principio contabile allegato 4/2 Dlgs 118/2011 al punto 3.3. laddove è riportato:

“...in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce”;

<b>Rendiconto dell'esercizio 2018</b>	
<b>Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO</b>	
IMPORTE FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)	€ 13.184.040,40
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)	€ -
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)	€ 3.216.682,12
<b>IMPORTE FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto</b>	<b>€ 16.400.722,52</b>

Da tale calcolo si ha un FCDE a consuntivo, il quale rappresenta un accantonamento nel risultato di amministrazione di € 16.400.722,52, in pratica tale posta di accantonamento è pari addirittura al 33,60 % delle entrate correnti a rendiconto 2018.

<b>ENTRATE CORRENTI CONSUNTIVO 2018</b>	<b>FCDE</b>	<b>PERCENTUALE</b>
€ 39.340.474,87	€ 16.400.722,52	41,68 %

Esposti i due metodi, analitico e sintetico del calcolo del FCDE, anche se si utilizza il metodo sintetico (semplificato) e quindi migliorativo, l'importo da accantonare è comunque molto elevato, e pertanto, è assolutamente necessario che vi sia un'inversione di tendenza nella gestione dei tributi comunali.

Tutto quanto su esposto denota un quadro finanziario di particolare criticità che pone l'Ente di fronte a scelte che, indiscutibilmente, si ripercuoteranno sulla gestione futura;

Un nuovo default per l'Ente produrrebbe una serie di effetti a cascata che ne irrigidirebbe l'operatività soprattutto in ambito economico-finanziario e sociale, e comunque la somma di € 12.470.530,38, relativa al finanziamento della strada di collegamento degli agglomerati industriali della città di Vibo Valentia con lo svincolo autostradale Vibo Valentia, non essendo per l'Ente un debito verso fornitori rimarrebbe in capo al Comune di Vibo Valentia; Da ciò deriverà la presenza costante di questo vincolo nei consuntivi dell'Ente, a meno che la somma non venga restituita all'Ente finanziatore con un accordo transattivo o venga effettuata l'opera, andando a rivedere in questo caso la progettazione, attraverso uno studio di fattibilità;

Il ricorso al piano di riequilibrio non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi degli squilibri economici/finanziari. Le misure dovrebbero essere intraprese maggiormente nei primi anni previsti dal piano, per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario durevole nel tempo.

Alla luce di quanto detto si ritiene opportuno attivare la procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 ponendo in essere tutte le misure idonee a neutralizzare lo squilibrio strutturale del bilancio, non essendoci le condizioni di provvedere secondo gli artt. 188 e 193 e 194 del TUEL.

In particolare si ritiene opportuno, visto il dissesto in itinere e considerato che lo stesso non si è ancora concluso, non essendo ancora stato effettuato dall'Organo straordinario di liquidazione la rendicontazione prevista dall'art. 256 del D.Lgs. 267/2000, che l'Ente si avvalga della possibilità prevista dal legislatore di ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis "Piano di riequilibrio pluriennale";

Attraverso la predisposizione del piano di riequilibrio, infatti, l'ente comunale assume l'obiettivo di raggiungere, in un arco temporale lungo, la sana gestione dei conti e svolge tale compito sotto la stretta sorveglianza della Corte dei Conti che interviene con delibere di monito e di messa in mora qualora ravvisi comportamenti non virtuosi da parte dell'ente.

Andrà predisposto un piano personalizzato anti-dissesto basato su alcuni obiettivi come ad esempio:

- bonifica delle informazioni della banca dati TARSU/TARES/TARI;
- bonifica e aggiornamento banca dati servizio idrico;
- creazione di una banca dati unitaria che metta in relazione le banche dati già esistenti nel comune e che sia integrata con gli applicativi già in uso; il fine è quello di ottenere e di rafforzare gli strumenti di accertamento e verifica incrociata su contribuenti/evasori per rendersi garante dell'equità fiscale nel pagamento dei tributi;
- riorganizzazione dell'attività della riscossione volontaria e coattiva;

- lotta all'evasione e perequazione tributaria, aumento degli accertamenti e degli incassi, in particolar modo sull'IMU, verificando anche tramite la dotazione degli uffici di un GIS gli evasori totali del tributo, in quanto la potenzialità dell'Ente per tale tipologia di entrata è molto elevata;
- Scaduti i termini del pagamento volontario, bisognerebbe attivare immediatamente la fase del coattivo, non limitandosi alle prescrizioni quinquennali;
- recupero oneri di urbanizzazione e evasione di tutti i condoni edilizi;
- valorizzazione del patrimonio e di tutti gli impianti sportivi detenuti dall'Ente;
- calendarizzazione dell'invio di tutti i ruoli durante l'anno , a partire dal mese di Febbraio, al fine di garantire i flussi di cassa;
- definizione della riscossione di somme provenienti da accertamenti tributari legati alle tassazioni pregresse;
- razionalizzazione dei servizi e degli Uffici con conseguente dematerializzazione ed informatizzazione dell'ente, etc.;

Ciò che risulterà determinante per l'attuazione del piano di riequilibrio finanziario sarà l'indirizzo che vorrà dedicare la nuova Amministrazione e l'apporto che gli Uffici riserveranno – entrambi - alla ripresa “dell'Azienda Comune” atteso che, la sua riuscita, non dipenderà da fattori esterni, ma dalle proprie capacità amministrative, e da un impegno lavorativo volto unicamente al rispetto degli obiettivi prefissati nel piano di riequilibrio.

IL DIRIGENTE

F.to D.ssa Adriana Teti